

Allegato alla lettera d'invito

Il Comune di Cencenighe Agordino con sede in via XX Settembre, 19, 32020 Cencenighe Agordino (BL), tel. 0437-591108, fax 0437-591121, e-mail: p.riva.cencenighe@agordino.bl.it in esecuzione della determina a contrarre: n. 94 del 16.10.2012 del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, intende procedere all'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Biois.

Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, con gara ufficiosa, ai dell art. 122, cc. 7 e 9 del D.lgs 12.7.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 747.455,00 (diconsi euro settecentoquarantasettemilaquattrocentocinquantacinque/00), di cui:

- €. 702.965,82 soggetti a ribasso d'asta
- €. 25'118,19 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- €. 19.370,99 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta

Atto di validazione del progetto esecutivo in data 15.10.2012 del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Il luogo di esecuzione dei lavori si trova in Comune di Cencenighe Agordino (BL)

Le caratteristiche generali dei lavori, nonché la natura ed entità delle prestazioni sono elencati in dettaglio negli elaborati progettuali e descritti al punto 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le lavorazioni oggetto dell'appalto e la suddivisione delle stesse tra opere a corpo, a misura ed in economia sono indicate nel dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La categoria prevalente è la **"OG 8" "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica"** per l'importo di euro 582'681,00, al netto degli oneri per la sicurezza, classifica fino a euro 516.457

L'altra categoria –opere scorporabili e subappaltabili nella misura del 30%-, diversa dalla categoria prevalente e di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, (artt.107 e 109 D.P.R. n. 210/2010) è la cat. **"OS 21" "Opere strutturali speciali"** per l'importo di euro 139'655,81, al netto degli oneri per la sicurezza, classifica fino a euro 258.228.

REQUISITI E NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA

E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 34 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 nonché gli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito indicati:

1) Imprese singole:

Attestazioni, in corso di validità alla data dell'offerta, rilasciate da una SOA per le categorie:

- **"OG 8" "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica"** di cui all'allegato "A" al D.P.R. n. 34/2000, classifica sino a euro 516.457
- **"OS 21" "Opere strutturali speciali"** di cui all'allegato "A" al D.P.R. n. 34/2000, classifica sino a euro 258.228.

Relativamente alle predetta categoria **"OS 21" "Opere strutturali speciali"** ai sensi dell'art 92, c. 7 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. la qualificazione è ammessa anche con le modalità stabilite dall'art. 90 del decreto medesimo e conseguentemente con i seguenti requisiti:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito e riferibili alle lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle indicate nell'allegato "A" al D.P.R. n. 34/2000 nella categoria **"OS 21" "Opere strutturali speciali"**, non inferiore a euro 139'655,81;

La similarità dei lavori eseguiti e dichiarati dall'impresa a quelli oggetto della presente lettera d'invito e la coerenza degli stessi con la natura di quelli da affidare sarà valutata dalla stazione appaltante.

- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito;
- c) disponibilità per l'esecuzione delle opere della attrezzatura tecnica necessaria in via minimale per la realizzazione dei lavori, la cui congruità sarà valutata dall'ufficio tecnico comunale.

La sussistenza dei predetti requisiti deve essere dichiarata nella istanza di partecipazione alla gara e sarà accertata da questa Amministrazione secondo le disposizioni vigenti in materia ed in particolare richiedendo la documentazione prevista dal D.P.R. n. 34/2000.

Qualora le informazioni ed i dati occorrenti per la dimostrazione dei requisiti siano contenuti in certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, non potranno essere prodotti e non saranno accettati i certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime. In tal caso il concorrente dovrà fornire gli elementi utili ed indispensabili per consentire alla stazione appaltante l'acquisizione d'ufficio dei dati necessari per la relativa verifica (a tal fine può essere utilizzato il modello all. sub 1).

Si precisa che qualora il requisito di cui al precedente punto 1, lett. b) non rispetti la percentuale ivi prevista, si procederà a ridurre figurativamente e proporzionalmente la cifra d'affari in lavori in modo da ristabilire la percentuale ivi richiesta. La cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 1, lett. a).

Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito in ordine alla qualificazione delle imprese singole, si applica il disposto dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

2) Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di cui all'art. 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, di tipo orizzontale:

I requisiti previsti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo e dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, rispettivamente nelle misure minime del 40% e del 10%.

L'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Il raggruppamento o il consorzio debbono comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.

3) Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di cui all'art. 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, di tipo verticale:

I requisiti previsti per l'impresa singola debbono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo e da ciascuna mandante o consorziata con riferimento rispettivamente alla categoria prevalente e alle categorie che intendono assumere, per i corrispondenti singoli importi.

Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti misti costituiti nelle forme previste dalla legge.

Per i raggruppamenti temporanei si applica la determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 139/2002, con le puntualizzazioni contenute nella successiva determinazione n. 29 del 6.11.2002.

Per i consorzi stabili si applica la determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 15/2002.

Non possono partecipare all'appalto, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, i soggetti indicati nel comma 8 dell'art. 90 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, che hanno svolto attività di progettazione per il presente progetto.

Sono ammesse le imprese aventi sede in uno stato della CEE alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.

Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara dell'ausiliario e dell'ausiliato, in qualità di concorrenti distinti.

Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell'impresa ausiliaria debbono essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine è preferibile che vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante ed allegati sub. 1) (concorrente) e 2) (ausiliario) alla presente lettera d'invito.

Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.lgs n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.lgs n. 163/2006 medesimo.

Il concorrente dovrà produrre, in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., il suddetto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49 del D.lgs n. 163/2006.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 37, c. 12 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l'offerta può essere presentata anche in qualità di mandataria di raggruppamento, la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 34 del decreto medesimo, indicando tutte le imprese riunite ed evidenziando, inoltre, l'impresa mandataria.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata l'associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento **(per la dichiarazione della misura percentuale delle lavorazioni che vengono eseguite dal mandatario e dal/i mandante/i può essere utilizzato l'all. sub.1).**

Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 37 del D.lgs n. 163/2006.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell' impresa con firma leggibile per esteso, dovrà riportare l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà **pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.00 del giorno 22/11/2012.**

Tutta la documentazione costituente l'offerta dovrà essere contenuta in un **plico principale**, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: "gara del giorno 23/11/2012 per l'affido dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Biois in comune di Cencenighe Agordino (BL)".

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione, DUE BUSTE**, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura "**Busta A – documentazione amministrativa**", "**Busta B – offerta economica**".

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui lembi del plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario.

Nella "**Busta A – Documentazione amministrativa**" dovranno essere contenuti **esclusivamente** i seguenti documenti o i documenti eventualmente negli stessi espressamente richiamati:

1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o della ditta mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, compilando preferibilmente il modulo allegato sub. 1) alla presente lettera d'invito, debitamente sottoscritto, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le imprese mandanti.

2) Eventuale dichiarazione contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che l'impresa intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 – per la disciplina del subappalto si fa rinvio alla apposita voce "SUBAPPALTO";

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l'impresa appaltatrice ogni possibilità di subappalto.

Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta riservata all'offerta economica.

3) Cauzione provvisoria da prestare a favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs n. 163/2006, **con le modalità più avanti indicate alla voce "GARANZIE"**, per l'importo di €. 14.949,10 (diconsi €. quattordicimilanovecento- quarantanove/10), pari al 2% dell'importo dei lavori.

- 4) **ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di euro 70,00 a favore della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, in applicazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e della deliberazione della Autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 3.12.2010.**

Al riguardo si precisa che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. **A riprova dell’avvenuto pagamento, dovrà essere allegata all’offerta copia stampata della ricevuta di conferma;**
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all’offerta.

Operatori economici esteri

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

5) solo per i soggetti avvalenti:

5.1) apposita dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria in ordine alle risorse messe a disposizione dell’impresa avvalsa nonché al possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione **compilando preferibilmente il modulo allegato sub. 2) alla presente lettera d’invito, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore,** con la quale sotto la propria responsabilità egli dichiara quanto ivi indicato.

5.2) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.

6) solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 eventualmente già costituiti:

mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 37, c. 8 del D.lgs n. 163/2006.

7) solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 costituendi:

dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, che va specificatamente indicato e che viene qualificato come mandatario (a tal fine può essere utilizzato **l’allegato mod. sub 1** nel quale sono state inserite le relative dichiarazioni).

8) solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 già costituiti o costituendi

l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi;

(a tal fine può essere utilizzato l'allegato mod. sub 1 nel quale sono state inserite le relative dichiarazioni).

I documenti indicati a i precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5.1), 7) e 8) non sono soggetti all'imposta di bollo.

Verifica delle dichiarazioni rese.

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell'affidamento ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.

Si procederà altresì alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, che sarà effettuata dopo l'aggiudicazione nei confronti del vincitore con le modalità stabilite dagli artt. 26 e 90 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81, il cui esito negativo determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana.

Si precisa in particolare che all'aggiudicatario sarà chiesto, ai sensi dell'art 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dell'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii di dichiarare il valore economico del costo del lavoro (con indicazione delle qualifiche del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto e le corrispondenti retribuzioni orarie), nonché il costo relativo alla sicurezza a carico dell'impresa riferito all'attività svolta per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto.

L' eventuale valutazione negativa della adeguatezza e sufficienza del valore dichiarato comporterà la revoca dell'aggiudicazione, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Nella "Busta B – Offerta economica" dovrà essere inserito l'apposito modulo allegato alla presente lettera d'invito, debitamente compilato e bollato in conformità alla legge, vidimato su ogni foglio dal responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante e denominato "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", riportando nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, dovrà essere indicato dal concorrente in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara (importo a base d'asta).

Il ribasso percentuale dovrà essere calcolato fino alla terza cifra decimale (arrotondata all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5). In ogni caso la stazione appaltante procederà al confronto delle offerte, considerando esclusivamente prime tre cifre decimali, procedendo all'arrotondamento con le suddette modalità.

Non è ammessa l' offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%.

Il prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Anche in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti, prevale il prezzo indicato in lettere.

Il modulo contenente l'offerta dovrà essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente o dal legale rappresentante e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate o sottoscritte.

La lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. **In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.**

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione (art.19 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'art.16 del D.P.R.30 dicembre 1982, n. 955).

SUBAPPALTO

Le opere della categoria prevalente non potranno in ogni caso essere subappaltate in misura superiore a quanto previsto dalla legge (20%)

Le opere della categoria scorporabile "OS 21" "Opere strutturali speciali" non potranno in ogni caso essere subappaltate in misura superiore a quanto previsto dalla legge (30%)

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di affidamento dei lavori in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma dell'art. 118 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell'istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

- a) depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- b) trasmettere contestualmente alla stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge ed in particolare dal DPR n. 34/2000, relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs n. 163/2006. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;
- c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C., a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.
- d) produrre una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste nei confronti dell'affidatario del subappalto, o del cottimo, alcuni dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e ss.mm.ii..

Si precisa che sono considerati subappalto anche i contratti disciplinati dall' 11° comma dell'art. 118 del D.lgs n. 163/2006, aventi per oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, qualora siano singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o, comunque, di importo superiore ad euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto.

Si precisa altresì che sono comunque considerati subappalto tutti i contratti che abbiano per oggetto lavorazioni, anche se sono di importo inferiore al 2%.

Al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'articolo 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'appaltatore deve trasmettere alla stessa copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente lavoro.

In attuazione alle disposizioni di cui all'art. 118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, nell'eventualità in cui il subappalto di parte delle opere della categoria "**OG 8**" "**Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica**" venga autorizzato con le modalità previste dal 8° comma dell'art. 118 medesimo, questa Amministrazione comunica che non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

E' fatto obbligo invece, all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Amministrazione nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia.

Ai sensi dell'art. 15. della legge 11/11/2011 n. 180 la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

Qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non vengano trasmesse entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

L'affidatario dovrà corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso ed è con esse solidalmente responsabile dell' adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 37 c.11 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di subappalto delle opere di cui alla categoria "**OS 21**" "**Opere strutturali speciali**" la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso.

A tal fine l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle lavorazioni subappaltate.

Il pagamento al subappaltatore sarà effettuato indipendentemente dal pagamento all'appaltatore di quanto dovuto in base alla lettera d'invito ed al Capitolato Speciale d'appalto.

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dall'art. 30 del DD.M.L.P. n. 145/2000.

E' fatto altresì obbligo all'appaltatore ed all'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dall'art. 170 del D.P.R. 5.10.2011 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

GARANZIE

Cauzioni provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria: l'offerta è corredata da una garanzia, di €. 14.949,10 (diconsi €. quattordicimilanovecentoquarantanove/10), pari al due per cento dell'importo dei lavori.

La cauzione, ai sensi dell'art.75 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante ovvero mediante fideiussione, che sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.**
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
- **a pena di esclusione** l'impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

Cauzione provvisoria dei raggruppamenti temporanei di concorrenti NON ancora costituiti (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione n. 8/2005)..

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006 qualora l'aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio;

La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dei lavori, con le modalità e nella misura previste dall' art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e 123 del D.P.R. 207/2010.

In presenza di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso il ribasso d'asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell' iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della

stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva:

L'importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario è obbligato, ai sensi degli artt. 129 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 125 del DPR 2'7/2010, a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata deve corrispondere all'importo del contratto oltre all' I.V.A.

La polizza deve altresì assicurare l'Amministrazione verso la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia.

Il massimale per l'Assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a euro 500.000,00

Le coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data stabilita per la consegna dei lavori.

Nel caso di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 02.03.1895 - All. F, la copia della polizza deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di avvenuta consegna.

Riunioni di concorrenti.

Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota:

Al riguardo si precisa che:

- in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
 - qualora tutte le imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 40, c.3, lett. a) e 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
 - qualora solo alcune delle imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 40, c.3, lett. a) e 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON va riconosciuto
- in caso di raggruppamento verticale di imprese:
 - qualora tutte le imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 40, c.3, lett. a) e 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
 - qualora solo alcune delle imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 40, c.3, lett. a) e 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto solo per la quota parte ad esse riferibile.

AVVERTENZE GENERALI

Rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Si richiama l'attenzione dell'impresa su quanto stabilito dalle seguenti clausole riportate dalle Circolari del Ministero LL.PP. nn.1643 del 22 giugno 1967, 1255/UL del 26 luglio 1985 e 880/UL del 13 maggio 1986 e che trovano applicazione per l'appalto dei lavori di cui alla presente lettera d'invito:

- 1) L'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
- 2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
- 4) Per tali provvedimenti, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'APPALTO

Tempo entro il quale dovranno essere compiuti i lavori, penale in caso di ritardo

Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori, a carico dell'appaltatore sarà applicata una penale giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste dall'art.136 del D.lgs n. 163/2006 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

Finanziamento e pagamenti

La spesa viene fronteggiata con fondi della Regione Veneto.

Pertanto, trattandosi di finanziamento con fondi regionali, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione alla Regione Veneto della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la sezione di tesoreria comunale.

I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle ritenute di legge, un importo non inferiore a euro 90.000,00 (euro novantamila/00) In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza.

Indipendentemente dal raggiungimento dell'importo di euro **90.000,00** di cui al comma precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, la stazione appaltante potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori.

La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell'ultima rata di acconto anche qualora l'ammontare di questa non raggiunga l'importo di euro 90.000,00 nel caso in cui durante l'esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le

disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e quelli per il successivo pagamento non possono superare i 75 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi del 6 comma dell'118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 75 giorni indicato al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Visione degli atti progettuali ed altre informazioni

Informazioni possono essere chieste al responsabile unico del procedimento Paolo Riva tel. 0437-591108, fax 0437-591121, e-mail: p.riva.cencenighe@agordino.bl.it

Gli elaborati progettuali sono contenuti in un CD che sarà consegnato al concorrente unitamente alla "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera".

Le richieste per le informazioni complementari di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 163/2006, dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il termine ultimo di dieci giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte. Le istanze vanno inoltrate al responsabile del procedimento.

Il prospetto di determinazione della soglia dell'anomalia delle offerte, con l'indicazione del vincitore e degli esiti di gara **sarà pubblicato entro il giorno successivo a quello di svolgimento della gara su Internet, all'indirizzo <http://www.comune.cencenigheagordino.bl.it>.**

L' avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato sul sito <http://www.rveneto.banditi.it> e <http://www.comune.cencenigheagordino.bl.it>.

Presa visione dei luoghi

L'esecuzione da parte dei concorrenti del sopralluogo, previsto obbligatoriamente, va dichiarata in sede di partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente il modello allegato sub. 1) alla presente lettera d'invito, nella quale è stata inserita la dichiarazione;

La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi.

Clausole espresse di esclusione

Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica o l'offerta economica ovvero ancora nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

“Soccorso istruttorio”

Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressa dalla legge, i concorrenti saranno invitati, in adempimento alle disposizioni recate dal I comma dell'art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., a **completare o a fornire chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire e che sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo fax.

Varianti

Non è autorizzata la presentazione di varianti.

Tabella informativa - Custodia dei cantieri.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno

1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici e delle eventuali specifiche disposizioni impartire dalla Regione Veneto in relazione al finanziamento accordato.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla custodia dei cantieri trovano applicazione l'art. 22 della legge 846/1982 e la circolare 9 marzo 1983, n.477/UL del Ministero dei Lavori Pubblici e successive modificazioni ed integrazioni.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.100 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e 131 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. la Stazione appaltante ha provveduto alla predisposizione del Piano di Sicurezza del cantiere. Tale piano viene posto in visione unitamente agli altri elaborati progettuali e sarà messo a disposizione della ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, nonché delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

A tal fine l'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere.

Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell'art. 131 del D.lgs n. 163/2006 e nel D.lgs n. 81/2008.

L'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva:

- a) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81/2008 ed all'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano di sicurezza.

I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.lgs n. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C..

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. parte a corpo e parte a misura, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario deve anche:

- a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall' art.113 del D.lgs n. 163/2006;
- b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
- c) consegnare la scheda Mod. GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n.269, convertito, con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n.726, nonché della legge 23 dicembre 1982, n.936, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di

appalto per la realizzazione di opere pubbliche, puntualmente e completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta.

d) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto ovvero non costituisca la cauzione definitiva, l'Amministrazione provvederà a revocare l'affidamento, ad escutere la cauzione provvisoria ed ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Le spese di contratto e le altre previste dall' art. 139 del D.P.R. 207/2010 sono a carico dell'appaltatore.

Si avverte che, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al contratto dovranno essere allegati in capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari. Tali documenti, in ottemperanza alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/e del 27.03.2002, dovranno essere bollati a spese della ditta aggiudicataria con marche da € 14,62 ogni quattro facciate.

Al contratto dovranno altresì essere allegati i piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. Tali documenti, in ottemperanza alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/e del 27.03.2002, dovranno essere bollati a spese della ditta aggiudicataria con marche da € 0,52 ogni quattro facciate.

Lotta alla delinquenza mafiosa

La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art.2 della legge 23 dicembre 1982, n.936 e legge 55/90 come successivamente modificata ed integrata. Tale accertamento verrà effettuato ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.

Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di questo Ente.

L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera;

Consegna dei lavori in pendenza del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori ai sensi dell'art. 11 del D.Lge 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Clausola compromissoria

Ai sensi dell'art. 241 c1-bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Altre disposizioni

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia nonché alle norme del capitolato generale dello Stato approvato con D.P.R. n. 145/2000 ed a quelle del Capitolato speciale di appalto, **nell'intesa che in caso di discordanza, le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nella lettera d'invito prevarranno su quelle del Capitolato Speciale d'appalto.**

Il riferimento operato nella presente lettera d'invito al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.

L'individuazione del migliore offerente in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata all'approvazione da parte dell'Amministrazione del relativo verbale. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed ad adottate le conseguenti determinazioni.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante il programma di esecuzione dei lavori previsto dal 10° comma dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Restituzione dei documenti.

Tutti i documenti e certificati presentati dall'Impresa aggiudicataria sono trattenuti dalla stazione appaltante.

I certificati ed i documenti richiesti dalla lettera d'invito e presentati dalle Imprese rimaste non aggiudicatarie saranno restituiti, una volta effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Accesso agli atti

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l'accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti dal combinato disposto dei commi 5, lett. a) - b), e 6 dell'art. 13 e dell'art. 79 del D.Lgs 12.4.2007, n. 163 e ss.mm.ii.. Si applicano altresì la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed il D.P.R. 184/2006.

Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di divulgazione informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara dovrà presentare una apposita dichiarazione **contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare l'accesso, per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso.**

Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta "A" "Documentazione amministrativa".

Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell'art. 13 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., sarà comunque consentito l'accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli offerenti dovranno presentare l'offerta entro le ore 12 del giorno 22/11/2012, in piego chiuso, indirizzandolo a: Comune di Cencenighe Agordino, Via XX Settembre, 19, 32020 Cencenighe Agordino (BL).

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; pertanto i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

Le operazioni di ammissione saranno effettuate in seduta pubblica il giorno 23/11/2012 alle ore 9,30 presso la sede dell'Ente

Qualora la Commissione, in applicazione del c. 1 dell'art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., decida di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non siano acquisibili a mezzo fax, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire. Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo fax.

Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l'intervento dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.

Non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art.77 R.D. 23 maggio 1924, n.827.

Ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta fino ad un'ora prima dell'inizio delle operazioni di ammissione dei concorrenti.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

Verifica dell'anomalia dell'offerta

Nell'ipotesi in cui le offerte ammesse non siano inferiori a dieci, saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che dovessero presentare una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del D.lgs n. 163/2006.

La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 122 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dall'art. 121 del D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.ii.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che ha offerto il maggiore ribasso, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 86, c. 3 del D. lgs n. 163/2006.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

Lo svincolo dell'offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. L'offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Il responsabile unico del procedimento sensi degli artt. 10 del D.lgs n. 163/2006 e 8 del D.P.R. 554/1999, relativamente all'attuazione del presente intervento è Paolo Riva.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni previsto dall'art. 244 c. 2-quater per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima.

Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che avverso la determinazione n. 94 del 16/10/2012 approvazione della presente lettera d'invito, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione della lettera d'invito. Può essere altresì promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg..

Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale
RIVA Paolo